

I tre organi parlamentari di vigilanza a confronto			
	Commissioni della gestione	Delegazione delle Commissioni della gestione	Commissione parlamentare d'inchiesta
Compiti	Le Commissioni della gestione esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali (art. 26 cpv. 1 e 52 cpv. 1 LParl). Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52 cpv. 2 LParl).	La Delegazione vigila sull'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica (art. 53. cpv. 2 LParl). Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della gestione (art. 53 cpv. 3 LParl).	Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio (art. 163 cpv. 1 LParl).
Istituzione	Le Commissioni della gestione sono commissioni parlamentari permanenti (art. 10 RCN, art. 7 RCS). Istituiscono sottocommissioni permanenti incaricate di trattare per loro singoli settori di compiti (art. 45 cpv. 2 LParl, art. 14 cpv. 3 RCN, art. 11 RCS).	La Delegazione delle Commissioni della gestione è un comitato permanente delle Commissioni della gestione (art. 53 LParl).	La commissione parlamentare d'inchiesta è un organo straordinario di vigilanza parlamentare. La sua istituzione può essere chiesta da un gruppo, da una commissione o da un singolo deputato, mediante un'iniziativa parlamentare, per fare luce su eventi di grande portata. L'iniziativa dev'essere approvata dalle due Camere. Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari (art. 163 cpv. 2 LParl).
Composizione	I membri e le presidenze (presidente e vicepresidente) delle commissioni sono eletti dal rispettivo Ufficio (art. 43 cpv. 1 LParl). La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese (art. 43 cpv. 3 LParl).	La Delegazione delle Commissioni della gestione è un comitato misto. Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione, la quale si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 LParl).	La commissione parlamentare d'inchiesta è una commissione congiunta delle due Camere e consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera (art. 164 cpv. 1 LParl). I membri della commissione sono eletti dal rispettivo Ufficio (art. 164 cpv. 2, art. 43 cpv. 1 LParl). La presidenza è nominata dalla Conferenza di coordinamento, fermo restando che il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera (art. 164 cpv. 2, art. 43 cpv. 2 LParl). La composizione della commissione e l'assegnazione della presidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese (art. 164 cpv. 2, art. 43 cpv. 3 LParl).
Segreteria	Le Commissioni della gestione dispongono di un segreteria congiunta.	La segreteria delle Commissioni della gestione svolge i lavori di segreteria anche per la Delegazione delle Commissioni della gestione.	La commissione d'inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni (art. 164 cpv. 3 LParl).

	Commissioni della gestione	Delegazione delle Commissioni della gestione	Commissione parlamentare d'inchiesta
Diritti d'informazione	vedi Aperçu des droits à l'information des commissions dans le cadre de la loi sur le Parlement (PDF)	vedi Aperçu des droits à l'information des commissions dans le cadre de la loi sur le Parlement (PDF)	vedi Aperçu des droits à l'information des commissions dans le cadre de la loi sur le Parlement (PDF)
Status del Consiglio federale / dell'autorità interessata	<p>Le Commissioni della gestione informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti (art. 153 cpv. 3 LParl).</p> <p>All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che le Commissioni della gestione riferiscano su lacune nella gestione (art. 157 LParl).</p>	<p>La Delegazione delle Commissioni della gestione informa preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono subordinate. Sente il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti (art. 153 cpv. 3 LParl).</p> <p>All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Delegazione delle Commissioni della gestione riferisca su lacune nella gestione (art. 157 LParl).</p>	<p>Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni, di porre domande complete e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio della commissione d'inchiesta (art. 167 cpv. 1 LParl). Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta davanti alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale (art. 167 cpv. 2 LParl). Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale (art. 167 cpv. 3 LParl).</p>
Strumenti	<p>I mezzi d'azione di cui dispongono le Commissioni della gestione sugli enti su cui vigilano sono di natura politica. Le Commissioni presentano generalmente i risultati delle loro investigazioni sotto forma di rapporti contenenti raccomandazioni, sulle quali le autorità responsabili sono chiamate a esprimersi (art. 158 LParl). Le Commissioni della gestione obbligano quindi le autorità a rendere conto delle loro attività. Le Commissioni della gestione non possono tuttavia né obbligare l'ente controllato ad adottare una misura, né annullare o modificare una decisione dello stesso o decidere in sua vece (art. 26 cpv. 4 LParl). All'occorrenza possono pure valersi degli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare), in particolare per proporre una modifica legislativa.</p>	<p>La Delegazione delle Commissioni della gestione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte (art. 53 cpv. 4 LParl).</p>	<p>Come per gli altri organi parlamentari di vigilanza, i mezzi d'azione di cui dispone la commissione parlamentare d'inchiesta sono di natura politica. La commissione ha il compito di stabilire i fatti, individuare manchevolezze, accertare responsabilità e proporre correttivi. Non assolve tuttavia compiti di perseguimento penale, né ha il potere di prendere provvedimenti amministrativi o disciplinari. Questi ultimi competono infatti alle autorità amministrative o giudiziarie.</p> <p>All'occorrenza la commissione parlamentare d'inchiesta può valersi degli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare), in particolare per proporre una modifica legislativa.</p>